

N. r.g. 105-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti,
letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. ccii,
formulato da STEFANO VARSALLONA, C.F. VRSSFN87T21C665F, nato a Chivasso (TO) il
21.12.1987, residente a [REDACTED], rappresentato dall'OCC Rosalba
MONASTERI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore prevede la messa a disposizione dei
creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria pari ad euro 111.246,87
(come aggiornata con nota del 13.12.2024), della somma globale di euro € 24.765,00 mediante
l'erogazione di una quota del TFR spettante al debitore e richiesto anticipatamente; il tutto entro il
termine del 14.03.2025 come da dichiarazione resa dal datore di lavoro.

Da tale cifra deve essere decurtata una somma pari ad euro 2.684,00, a saldo dell'importo integrale
delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura innanzi a codesto Tribunale.

Il rimanente importo, pari ad euro 22.081,00, risulta idoneo al soddisfacimento dei creditori da
distribuire come di seguito:

- saldo integrale dei creditori privilegiati per un importo complessivo pari ad euro 2.684,00
- saldo parziale dei creditori chirografari con la residua somma di euro 20.992,17 per una quota
pari a circa il 18% del debito totale (cfr. RELAZIONE OCC).

E' stato escluso dal piano proposto sia un'autovettura [REDACTED] immatricolata in data
[REDACTED], di assai modesto valore economico (stimato in euro 1.600), sia uno scooter 125, anno
2010, targato [REDACTED] di valore irrisorio e prossimo allo zero.

Il debitore non risulta titolare di altri beni mobili registrati di valore e percepisce un reddito da lavoro
dipendente mensile medio di euro 1.400,00 (come risultante dalla media delle tre annualità



precedenti); tale reddito risulta appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita del debitore, quantificate ragionevolmente in circa euro 1.342,00 al mese (pag. 12 ricorso).

Con decreto emesso in data 04.11.2024, il giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'articolo 70 del CCII per integrare il contraddittorio con i creditori a cura dell'OCC. Con successiva nota trasmessa in data 13.12.2024, l'O.C.C. ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'articolo 70 CII dando atto, altresì, dell'assenza di osservazioni pervenute da parte dei creditori; pertanto, non ha ritenuto necessario apportare delle modifiche al piano così come presentato.

Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili ai finanziamenti avvenuti in maniera concatenata a fronte delle spese sostenute per il rinnovo di una dimora idonea alle esigenze famigliari e del nucleo composto da due genitori e due figli; a ciò si sommi il mantenimento versato alla compagna, rimasta senza impiego e da cui il debitore si era nel frattempo separato, il tutto come ben esposto sia nel ricorso introduttivo, sia nella relazione dell'OCC.

Il sovraindebitamento, in altri termini, è dovuto ad un fattore esogeno, cioè la riduzione della disponibilità reddituale che si è prodotta in capo al debitore.

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 CC II.

Nessuno dei creditori ha formulato osservazioni critiche alla proposta.

Sussiste, in ultimo, il requisito della meritevolezza atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del sig. Varsallona e delle difficoltà insorte a seguito delle vicende famigliari.

Di palmare evidenza è lo stato di sovra-indebitamento tenuto conto che, a fronte di entrate per euro mensili 1400,00 derivanti unicamente dal proprio reddito da lavoro, il debitore sostiene spese essenziali e di varia natura che assorbono pressoché interamente le entrate e che risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.

Non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo i debitori determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

Sussiste infine il requisito di cui all'art. 70 comma IX ccii, in relazione alla convenienza per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria atteso che il piano prevede la messa a disposizione di finanza esterna, altrimenti del tutto indisponibile in caso di alternativa puramente liquidatoria, che consentirà, nel pieno rispetto della par condicio creditorum, ed in una ottica squisitamente concorsuale, un pagamento in favore di tutti i creditori di pari rango chirografario del 18% in quattro mesi a far tempo dalla concessione.

Ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per la omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa,
visto l'art. 70 cci;

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da VARSALLONA STEFANO (C.F.:
VRSSFN87T21C665F) con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Rosalba Monasteri;

DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate
nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della
procedura;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del
Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

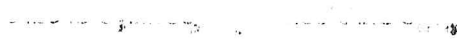
DICHIARA la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio e della delega volontaria;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 07.02.2025



Il Giudice

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)



